



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
E DELLA PRODUTTIVITA'**

PARTE ECONOMICA ANNO 2010

In data 19/1/2011 presso la Residenza Municipale del Comune di Melito di Napoli,
ha avuto luogo l'incontro tra:

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente Dott. Martino Girolamo _____

COMPONENTI

Dott.ssa Orsolina Chiantese _____

Dott.ssa Angela Oscurato _____

LA DELEGAZIONE SINDACALE

Organizzazione Sindacale Territoriale _____

R.S.U.

Capozzi Raffaele f.to _____

Capriello Antonio f.to _____

Marrone Giuseppe f.to _____

Le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per la parte economica anno 2010.

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ**

VALIDO PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2010.

TITOLO I°

Disposizioni Generali

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

ART. 2 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE
CONTROVERSE

TITOLO II°

Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL
22/01/2004

TITOLO III°

Utilizzo delle risorse stabili

ART. 4 FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE
ORIZZONTALI GIÀ EFFETTUATE AL 01/01/2008 - ART 17,
COMMA 2, LETT.B) DEL CCNL DELL' 1/4/1999

ART. 5 FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ DI COMPARTO

ART. 6 FINANZIAMENTO INDENNITÀ SPECIFICA AL PERSONALE
DELLE CATEGORIE A E B1

ART. 7 FINANZIAMENTO INDENNITA' DI REPERIBILITA',
TURNAZIONE, MAGGIORAZIONE ORARIO NOTTURNO,
FESTIVO E FESTIVO/ NOTTURNO, FESTIVITA' LAVORATE,
MANEGGIO VALORI

ART. 8 FINANZIAMENTO INDENNITA' SPECIFICHE
RESPONSABILITA'

ART. 9 FINANZIAMENTO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E
COLLETTIVA EX ART. 32 DEL C.C.D.I. VIGENTE

ART. 10 FINANZIAMENTO INDENNITA' DI DISAGIO DI CUI ALL'ART.
27 DEL C.C.D.I. VIGENTE

TITOLO I°

Disposizioni generali

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2010, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1. del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22/1/2004.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse si intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL del 1/4/1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

ART. 2

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE.

Dato atto che:

- 1) "Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." Art. 40, comma 3 del Dlgs 165/01".
- 2) "Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II°

Costituzione del fondo relativo alle risorse
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

ART. 3

COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004

Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2010.

COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, risulta così costituito:

1. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2004 secondo la precedente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 dello stesso CCNL e così composte:

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2010		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTI
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 14 comma 4) <i>riduzione % risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999 e successivi</i>	€. 224,69
	Art. 15 comma 1 lettera a) <i>risorse ex art. 31 comma 2</i>	€. 159.529,12
	ex lett. b) <i>fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno</i>	€. 27.103,69
	ex lett. c) <i>fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità</i>	€. 7.191,92
	ex lett. d) <i>fondo per la qualità della prestazione individuale</i>	€ -
	ex lett. e) <i>fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi</i>	€. 26.070,91
	Art. 15 comma 1 lettera b) <i>risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio</i>	€ -
	Art. 15 comma 1 lettera c) <i>risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio</i>	€ -

	Art. 15 comma 1 lettera f) <i>risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n. 29/1993</i>	€ -
	Art. 15 comma 1 lettera g) <i>risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.</i>	€ -
	Art. 15 comma 1 lettera h) <i>risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.</i>	€ -
	Art. 15 comma 1 lettera i) <i>minori oneri derivanti da riduzione di posti di organico del personale con qualif.dirigenziale</i>	€ -
	Art. 15 comma 1 lettera j) <i>risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997</i>	€ -
	Art. 15 comma 1 lettera l) <i>risorse del personale trasferito per processi di decentramento e delega di funzioni</i>	€ -
	Art. 15 comma 5) <i>risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti dall'01/01/05</i>	€ -
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 comma 1) <i>incremento 1,1% del monte salari anno 1999</i>	
	<i>Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche al 05/10/2001</i>	€. 72.768,00
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 1) <i>incremento 0,62% del monte salari anno 2001</i>	€. 17.180,19
	Art. 32 comma 2) <i>incremento 0,50% del monte salari anno 2001</i>	€. 13.855,48
	<i>Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche all'01/01/2004</i>	€. 9.248,00
	<i>Quota una tantum dello 0,62% del monte salari anno 2001 quale arretrato annualità 2003 (utilizzab.solo per l'anno 2004)</i>	€ -
	Art. 4 CCNL del 09/05/2006 comma 1	€. 10.193,69
	<i>Quota una tantum dello 0,50% del monte salari anno 2001 quale arretrato annualità 2003 (utilizzab.solo per l'anno 2004)</i>	€ -
C.C.N.L. 11/04/2008	Art. 8 CCNL del 11/04/2008 co. 2 (<i>monte salari anno 2005 pari a €2.038.837,86</i>)	€ 12.233,02
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI		€. 355.598,71

2. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 dello stesso CCNL, così composte:

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2010		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 1 - lettera d) (<i>sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001</i>) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997: economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati	€ -
	Art. 43 comma 4) <i>le amministrazioni individuano le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del contributo richiesto</i>	€ -
	Art. 43 comma 5) <i>i titolari di centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio</i>	€ -
	Art. 15 comma 1 - lettera l) <i>economie derivanti da trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni</i>	€ -
	Art. 15 comma 1 - lettera k) <i>come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale</i>	€ -
	Art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 25.000,00
	Art. 59 comma 1 - lettera p) <i>D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI</i>	
	<i>Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT</i>	

	Art. 54 del CCNL 14/09/2000 <i>quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a favore di messi notificatori</i>	€ 3.000,00
	<i>Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario (art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito in L. 556/96</i>	€ -
	Art. 15 comma 1 - lettera m) <i>risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2004</i>	€ -
	Art. 15 comma 2) <i>ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997</i>	€ 22.836,00
	Art. 15 comma 4) <i>risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di servizi di controllo interno</i>	€ -
	Art. 15 comma 5) <i>risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio (non per incremento stabili delle dotazioni organiche)</i>	€ -
C.C.N.L. 14/09/2000	Art. 17 comma 5) <i>le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.</i> <u>Economie derivanti dall'anno 2009</u>	€-
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI		€ 50.836,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO RISORSE

Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle risorse umane e della produttività nonché del lavoro straordinario stanziato per l'anno 2010.

RISORSE STABILI	€. 355.598,71
RISORSE VARIABILI	€. 50.836,00
FONDO STRAORDINARIO 2010	€. 7.265,27
TOTALE FONDO COMPLESSIVO	€. 413.699,98

TITOL III°

UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

ART. 4

FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI GIÀ EFFETTUATE AL 31/12/2009 - ART 17, COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DELL'1/4/1999.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22/1/2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. In tal modo le relative risorse vengono riassegnate all'utilizzo del fondo.

Le risorse complessive destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali al 1/1/2010 ammontano ad **€. 172.265,76** (comprensivo dell'importo destinato al finanziamento delle progressioni orizzontali applicato nell'anno 2009 rideterminato per tredici mensilità in € 21.430,13).

Le progressioni economiche orizzontali provenienti da personale cessato e riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale a tutto il 31/12/2009 ammontano a complessivi **€ 12.387,96**. Tale somma viene

riacquisita ai sensi dell'art. 34 co. 4 del CCNL 22/1/2004 nella disponibilità delle risorse decentrate per essere ridestinato dalla contrattazione decentrata.

ART. 5

FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ DI COMPARTO.

L'indennità di comparto è disciplinato dall'art. 33, per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22/1/2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste dal piano annuale delle assunzioni (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/1/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Eguale non sono da imputare al fondo in parola le risorse decentrate destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione lavoro.

Per l'anno 2010 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili ammontano a €. 32.068,08 come dal seguente prospetto:

Dipendenti	Categoria	Indennità di comparto complessiva anno 2010	
		Indennità Annuale	Costo Totale
n. 17	D	€ 563,40	€ 9.577,80
n. 24	C	€ 497,52	€ 11.940,48
n. 14	B	€ 426,96	€ 5.977,44
n. 13	A	€ 351,72	€ 4.572,36
Totale			€ 32.068,08

ART. 6

FINANZIAMENTO INDENNITÀ SPECIFICA AL PERSONALE DELLE CATEGORIE A E B1.

Ai sensi dell'art. 32 –comma 9 – del CCNL 22/1/2004 è confermata per il personale assunto in profili collocati nelle categorie A e B1, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4 – comma 3- del CCNL 16/7/1996.

L'importo complessivo determinato per l'anno 2010 è pari ad € 1.807,42 come si evince dal prospetto sotto riportato:

N. dipendenti	Categoria	Importo annuo indennità spettante
15	B	€ 968,40
13	A	€ 839,02
TOTALE		€ 1.807,42

ART. 7

FINANZIAMENTO INDENNITA' DI REPERIBILITA', TURNAZIONE, MAGGIORAZIONE ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E FESTIVO/NOTTURNO, FESTIVITA' LAVORATE, MANEGGIO VALORI, MANSIONE.

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14/09/2000 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 05/10/2001 è:

- a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'Ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
- b) quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- c) non può essere superiore a sei periodi al mese per dipendente;
- d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
- e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
- f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerata come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo.

Il dipendente in reperibilità, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti.

Ai fini della reperibilità vengono individuate le seguenti aree di intervento: polizia municipale, lavori pubblici, stato civile, servizi cimiteriali, ambiente ed igiene, oltre a custodi, messi, bibliotecari e demografici.

L'indennità per orario notturno, festivo, e festivo/ notturno, in applicazione dell'art. 24 co. 5 del CCNL del 14/09/2000, è rispettivamente corrisposta:

- a) nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per turno, in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%
- b) nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per turno, in orario festivo/notturno con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.

Tale indennità è corrisposta con cadenza mensile dopo aver accertato i servizi effettivamente svolti.

L'indennità di turnazione (art. 45 co. 1 CCNL 22/01/2004)

- 1) Il Comune, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliera;
- 2) Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese, in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente;
- 3) I turni diurni antimeridiani e pomeridiani possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno dieci ore;
- 4) I turni notturni non possono essere superiori a dieci nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.
- 5) Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22.00 e le 6.00 del mattino.

L'indennità di maneggio valori, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14/09/2000, è corrisposta al personale che in via continuativa è adibito a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, con un compenso di € 1,50 gionalieri. Sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore. Vengono individuati tre dipendenti che per il servizio svolto possono beneficiare di detta indennità per i giorni di effettivo lavoro svolto.

L'ammontare complessivo presunto delle indennità di cui all'art. 9 è pari ad € 70.000,00.

ART. 8

FINANZIAMENTO INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'.

In applicazione dell'art. 7 del CCNL del 09.05.2006 biennio economico 2004-2005 che modifica l'art. 17 lettera f) del CCNL dell'01.04.1999 sono attribuite al personale appartenente alla categoria D, per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizione organizzativa secondo la disciplina degli artt. da 8 a 11 del CCNL del 31/03/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità.

Per ogni dipendente l'indennità varia in ragione d'anno fino ad un massimo di €. 2.500,00. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva, fissa e ricorrente, è erogata mensilmente. Sulla base dei vigenti accordi convenuti in sede di delegazione trattante, viene stanziata la somma di € 14.014,26 per il finanziamento di suddetta indennità.

In applicazione all'art. 17, comma 2, modificato con l'art. 36 co. 2 del CCNL 22/1/2004 è prevista un'indennità per compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale

nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi, per compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi ed è previsto per 7 unità per un totale complessivo presunto di € 2.100,00.

Descrizione Specifiche Responsabilità	Indennità Annuia	Totali Dipendenti	Totale Annuale Indennità
	€ 300,00	n.7	€. 2.100,00
Totale indennità Specifiche Responsabilità			€. 2.100,00

ART. 9

FINANZIAMENTO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA EX ART. 32 DEL C.C.D.I. VIGENTE.

In considerazione della cronica carenza di personale (l'attuale dotazione organica dell'Ente è composta da 60 dipendenti di cui 10 unità titolari di posizione organizzativa), l'attività dei settori risulta essere oberata dai molteplici compiti istituzionali e dal trasferimento di nuove funzioni da altri Enti non accompagnate, però, dall'assegnazione di nuove risorse umane.

Tale situazione fa sì che per assicurare il funzionamento dei servizi e degli uffici a fronte di una popolazione di circa 40.000 abitanti, ogni unità lavorativa è impegnata in più attività, talvolta, non rientranti nella categoria di appartenenza, con enorme sforzo di flessibilità e di adattabilità.

Ogni caposettore, in modo discrezionale, elaborerà, all'inizio dell'anno, dei piani di lavoro individuali o settoriali nell'ambito delle attività rientranti nel settore diretto, stabilendo dei compensi individuali da erogare al personale dipendente con cadenza semestrale, a seguito di valutazione sullo stato di avanzamento del progetto e sulla qualità della prestazione resa.

Tali compensi, pur non avendo carattere di straordinarietà, compenseranno anche eventuali prestazioni rese fuori dall'orario di servizio e per comprovate necessità. Per il finanziamento di tali progetti è prevista per l'anno 2010 la somma complessiva di € 31.200,00.

In sede di delegazione trattante si assegnerà a ciascun settore la somma destinata, commisurata all'importanza del progetto ed al numero dei dipendenti coinvolti.

Le parti concordano che le risorse variabili congelate alla luce dell'esito della verifica ispettiva del Ministero dell'economia e delle finanze ammontanti ad € 40.367,15 saranno destinate al finanziamento della produttività collettiva.

ART.10

FINANZIAMENTO INDENNITÀ DI DISAGIO DI CUI ALL'ART. 27 DEL CCDI VIGENTE (art. 17 co. e del CCNL 1/4/1999).

Ai dipendenti di cat. A,B,C che svolgono la loro prestazione lavorativa in condizioni di disagio, conseguente l'esercizio di particolari attività quali: compiti di front-office e comunque in contatto diretto con l'utenza finale. L'uso di P.C., fotocopiatrici e fax, nonché subordinati a modifiche dell'orario di lavoro volte a far fronte ad esigenze particolari, ovvero spostamento dalla sede di lavoro, a trasferte al di fuori del territorio comunale ed ad ogni attività esterna ed impiego che oltre il normale orario di servizio comporti, per la migliore efficienza, anche l'uso di vestiario e/o mezzi propri, è corrisposta un'indennità mensile di € 50,00 per il riconoscimento delle condizioni disagiate in cui svolgono dette prestazioni. La corresponsione della relativa somma, legata all'effettiva esposizione alla situazione di disagio, viene attestata dal responsabile di settore competente che si impegna a comunicare eventuali variazioni delle condizioni di lavoro o cambiamenti del profilo professionale da cui ne derivi la non corresponsione dell'indennità in questione.

Per il finanziamento di tale indennità è prevista per l'anno 2010 la somma complessiva € 27.000,00.

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse stabili e variabili per l'anno 2010:

IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio all'01/01/2010	€. 159.877,8
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 33 comma 4) Indennità di comparto	€32.068,08
TOTALE		€.191.945,88

IMPIEGO RISORSE PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI CARATTERE DI VARIABILITA'

C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 9) Indennità specifica al personale delle categorie A e B	€ 1.807,42
C.C.N.L. 14/09/2000	Artt. 22, 23, 24, 36) Reperibilità, Turnazione, Maneggio valori, Festività	€ 70.000,00
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la produttività individuale	€ 31.200,00
CCNL 01/04/1999	Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva	€
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 lettera f) Indennità per specifiche responsabilità	€ 2.100,00 +14.014,26 = 16.114,26
C.C.D.I. VIGENTE	Art. 27) Indennità di disagio	€ 27.000,00
<u>RISORSE DI CUI ALL'ART. 15 co. 1 lett. K) CCNL 1/4/1999</u>	(per importi presunti di € 25.000,00 ai sensi dell'art. 92 D. Lgs. 163/2006 e di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 54 del CCNL 14/9/2000)	28.000,00
TOTALE ISTITUTI VARIABILI		174.121,68

FONDO PARTE STABILE	€ 355.598,71
FONDO PARTE VARIABILE	€ 50.836,00
FONDO STRAORDINARIO ANNO 2010	€ 7.265,27
TOTALE FONDO	€ 413.699,98

COSTO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA	€ 366.067,56
FONDO STRAORDINARIO ANNO 2010	€ 7.265,27
TOTALE COSTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA	€ 373.332,83

RISORSE VARIABILI congelate alla luce dell'esito della verifica ispettiva del Ministero dell'economia e delle finanze saranno destinate al finanziamento della produttività collettiva € 40.367,15